

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e introduce il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e fissa, nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine di 90 giorni;

risulta che le Regioni non abbiano, ad eccezione della Sardegna, della Puglia e della Toscana, approvato il piano paesaggistico;

l'Italia deve rispondere alle giuste esigenze in tempi rapidi nelle procedure amministrative, adottando moderni sistemi informativi e diffondendo l'accesso libero ai dati;

in un campo molto delicato come la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, è assolutamente necessaria una valutazione tecnica esplicita degli uffici competenti;

gli architetti in molti uffici non hanno il tempo per rispondere a tutte le richieste;

il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione, negli ultimi anni, ha impedito un ricambio generazionale e la conseguente assenza di competenze tecniche;

il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, pur nella consapevolezza della necessità di garantire tempi certi e brevi nelle pratiche amministrative, ha espresso grande preoccupazione e decisa contrarietà all'introduzione del silenzio-assenso, che rischia di produrre risultati assai negativi per il patrimonio culturale e paesaggistico e potrebbe compromettere le procedure di tutela e quindi la missione stessa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

impegna il Governo

a monitorare e riferire annualmente alle Commissioni competenti gli effetti applicativi delle disposizioni del silenzio-assenso introdotte all'articolo 3, comma 3, e ad avviare interventi di propria competenza affinché tutte le Regioni adottino, rapidamente, i Piani Paesaggistici Territoriali.

9/3098-A/**21**. Malisani, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Mariani, Bratti, Pes, Carocci, Manzi, Narduolo, Bossa, Blažina, Malpezzi, Piccione, Fabbri, Fregolent.

OMISSIS

gli interessi fondamentali degli Stati, e le nuove sfide poste dalla crisi della rappresentanza politica;

l'ambiente, infatti, è una questione collettiva che riguarda l'umanità nel suo complesso, ma, allo stesso tempo, è in grado di incidere direttamente sui diritti individuali della persona, modificandone la sfera privata e comprimendo la godibilità di altre posizioni giuridiche, tra cui il diritto alla salute o quello alla vita stessa;

in questo contesto, tra i diritti affermatasi con maggiore forza a livello internazionale e comunitario nella cornice della cosiddetta « questione ambientale », si sono imposti come protagonisti quelli relativi all'accesso all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali, elementi che, ponendo l'uomo al centro della tutela giuridica, configurano l'ambiente come una dimensione essenziale della sua vita e dello sviluppo della sua personalità;

la connessione tra la tutela dell'ambiente e gli strumenti democratici è stata sempre fortemente presente a livello internazionale, come dimostrano il decimo Principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, ove si afferma che « Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli », e la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia attraverso la legge 16 marzo 2001, n. 208, nella quale venne definitivamente consolidata la necessità di garantire i *public participation rights*;

la Convenzione di Aarhus identifica il diritto all'ambiente nella sua dimensione collettiva, attraverso i diritti di accesso all'informazione, partecipazione ai processi decisionali, riconosciuti, a seconda dei casi, nei confronti di tutti o di un pubblico interessato;

anche l'ordinamento comunitario ha provveduto a normare tali settori giu-

La Camera,

premesso che:

il tema del rapporto tra ambiente e democrazia rappresenta una delle questioni di maggiore attualità delle società contemporanee, e ha prodotto negli ultimi una progressiva convergenza tra la necessità di introdurre la tutela ambientale tra

ridici, firmando la succitata Convenzione nel 1998 l'Unione ed emanando le Direttive 2003/4/CE (accesso del pubblico alle informazioni) e 2003/35/CE (partecipazione del pubblico alle procedure ambientali), la Decisione 2005/370/CE (relativa alla firma della Convenzione) e il Regolamento 1367/2006 (sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione);

il nostro ordinamento, invece, pur avendo ratificato la Convenzione già nel 2001 ed avendo predisposto alcune forme di consultazione nei processi decisionali e di rafforzamento del diritto di accedere alle informazioni ambientali, non è stato ancora in grado di produrre una normativa realmente incisiva in tal senso;

i modelli più avanzati si riscontrano soprattutto a livello regionale e locale, come dimostrano leggi delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna sulla partecipazione, che vanno ad incidere sul tema del diritto ambientale;

in numerosi contesti europei e internazionali forme di partecipazione alle decisioni che riguardano la materia ambientale sono già state da lungo tempo istituzionalizzate;

l'allargamento dei soggetti abilitati a partecipare a questo genere di processi decisionali va percepito in primis come un necessario contributo che il pubblico è in grado di fornire nel corso delle procedure di analisi del rischio, delle potenzialità e della fattibilità dei progetti; in molte occasioni, infatti, il dibattito instaurato con i cittadini contribuisce in modo significativo ad una corretta valutazione circa la reale opportunità di procedere alla realizzazione dell'opera stessa, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia assicurata sin dalle prime fasi di elaborazione;

il modello francese appare, a livello europeo, uno dei più avanzati, soprattutto sotto il profilo dell'istituzionalizzazione e della giuridicizzazione dei succitati diritti, avendo introdotto il procedimento di *Débat public* già dal 1995, e avendolo rifo-

mato in più occasioni; inoltre, nel 2005, il percorso di costituzionalizzazione del diritto ambientale, nel nostro paese non ancora maturo, ha portato all'inserimento dei principi di accesso all'informazione e partecipazione ai processi decisionali ambientali all'interno del testo costituzionale, attraverso l'articolo 7 della *Charte de l'environnement*;

il nostro ordinamento si è, invece, mostrato tendenzialmente più rigido verso l'introduzione di effettive forme partecipative, facendo emergere una tradizionale ostilità nei confronti di tali strumenti, spesso percepiti in conflitto con gli istituti della democrazia rappresentativa;

i diritti procedurali sono stati, in Italia, posti quasi sempre sullo stesso piano delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241): è stato dunque attraverso l'attività dei tribunali amministrativi, nonché, ovviamente della legislazione comunitaria, che tali diritti sono stati progressivamente riconosciuti come disciplina speciale, accanto a quella comune dell'accesso agli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo;

è necessario riconoscere come la complessità di tale tipo di scelte necessiti di un ampio coinvolgimento del pubblico nelle scelte collettive, al fine di arrivare ad una giusta ponderazione dei vari interessi in gioco;

la democrazia partecipativa ambientale può risultare, tra l'altro, uno strumento di particolare rilevanza in questo momento storico: attraverso di essa la struttura istituzionale moderna non viene sottoposta ad un'opera di delegittimazione, ma né è invece integrata, grazie a un reciproco riconoscimento;

il presente DDL avrebbe potuto essere una piattaforma ideale per l'introduzione di forme di partecipazione del pubblico ai processi decisionali che consentissero ai cittadini di informarsi, intervenire e contribuire a tale tipo di scelte, al fianco dell'amministrazione pubblica;

risulta tuttavia presente unicamente una disposizione all'articolo 2, in tema di Conferenza dei servizi, ove al comma 1, lettera *b*), viene introdotta una generica previsione circa la possibilità di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati;

tale disposizione non garantisce, tuttavia, la predisposizione di procedure in grado di assicurare una effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia di ambiente, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali questione in grado di produrre effetti rilevanti sull'ambiente e sul territorio;

in tale senso, si segnala come nel nostro paese siano ben note le vicende legate alla legittima opposizione della comunità locali ad opere spesso inutili per il benessere della collettività e fortemente dannose per la salute e l'ambiente, comunità che trovano nei movimenti e nelle associazioni ambientaliste un naturale interlocutore;

sono state presentate numerose proposte di legge in materia da differenti gruppi parlamentari, tra cui Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà (A.C. 2740, a prima firma del deputato Filiberto Zaratti), proposte su cui, tuttavia, non si procede all'esame,

impegna il Governo:

ad introdurre, attraverso successive disposizioni normative, procedure in grado di assicurare una piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di ambiente e territorio, in particolar modo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali aventi particolare incidenza ed impatto;

a superare la attuale concezione che identifica la partecipazione del pubblico con mere forme di consultazione, impedendo un efficace confronto e l'emersione di tutte le criticità inerenti i progetti, che

consentirebbe di individuare le soluzioni maggiormente sostenibili, eque ed efficienti, compresa la cosiddetta « opzione zero », ossia la possibilità di non realizzare progetti che risultino inutili o dannosi per i cittadini, la qualità della loro vita, la salute, l'ambiente e il territorio;

a favorire, per quanto di sua competenza, l'esame delle proposte di legge in materia.

9/3098-A/**38**. Zaratti, Quaranta, Costantino.

OMISSIS